

AVV. VINCENZO MANCIOCCHI Via G. Oberdan n. 24 04100 Latina Tel 0773/664743 Fax 0773/414317 Mail: Info@studiolegalemanciocchi.it

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**SEZIONE XIV DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA****RICORSO PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE E PER LA****CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ARTT. 18 e 19 CCII**

LAWANDA MULTISERVIZI SRL, con sede legale in Roma, Via Donatello 15, capitale sociale Euro 10.000, Codice Fiscale, P. IVA e n. iscrizione al registro delle imprese: 12493701002 , in persona del legale rappresentante, il sig. Heinrich Mumelter (cod. fisc. MMLHRC60T29A952E), rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Manciocchi del Foro di Latina (Cod. Fisc: MNCVCN67H18E472D – PEC: info@pec.studiolegalemanciocchi.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina Via G. Oberdan, 24, giusta procura in calce al presente atto. **(doc.1)**

L'Avv. Vincenzo Manciocchi dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le informative di legge ai sensi dell'art. 170 cpc al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.studiolegalemanciocchi.it.

PREMESSO

CHE la società Lawanda Multiservizi S.r.l., in data 19.2.2025 ha depositato – tramite la piattaforma unica telematica creata dal Ministero della Giustizia - l'istanza di avvio di una procedura di Composizione Negoziata della Crisi di Impresa ex art. 12 e ss del D. Lgs 12.1.2019 n. 14 (d'ora innanzi "Codice della Crisi" o "CCII") con la quale ha richiesto ex art. 17 CCII la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori, con l'obiettivo di realizzare il miglior ristoro dei medesimi creditori attraverso il raggiungimento di accordi di riduzione a saldo e stralcio del debito con la dilazione del pagamento con fornitori e la transazione fiscale per i debiti tributari **(doc.2)**;

CHE l'istanza di Lawanda Multiservizi S.r.l è stata indirizzata dal sistema informatico dinanzi alla Camera di Commercio di Roma, avendo la società la propria sede legale in Roma Via Donatello 15, nonché il centro dei propri interessi ex art. 27 CCII **(doc.3)**;

CHE nell'ambito della procedura avviata, la società Lawanda Multiservizi S.r.l., ha prodotto tutta la documentazione richiesta *ex lege* ivi incluso: (i) un progetto di piano di ristrutturazione del proprio indebitamento (di seguito, "Progetto di Piano"), funzionale a consentire il risanamento della propria esposizione debitoria e la soddisfazione dei propri creditori, nei



termini previsti nel predetto piano; (ii) una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2024 **(doc. 4 e 5)**;

CHE contestualmente al deposito dell'istanza, allo scopo di condurre agevolmente le trattative con i propri creditori e, dunque per raggiungere con gli stessi un accordo finalizzato alla soluzione della crisi e preservare l'integrità del patrimonio aziendale, la Lawanda Multiservizi S.r.l. ha richiesto l'adozione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 1 CCII nei confronti di tutti i creditori al fine di consentire il buon esito delle trattative **(doc.6)**;

CHE in data 21.2.2024, l'apposita Commissione istituita presso la Camera di Commercio di Roma ha provveduto ex art. 13 CCII alla nomina dell'esperto in persona del Prof. Giuseppe Sancetta (l'"Esperto") con studio in Roma Viale Mazzini n. 6 (cod. fisc. SNCGPP66B20C3510 – pec: giuseppe.sancetta@legalmail.it), il quale ha formalmente accettato l'incarico con comunicazione del 24.2.2025, pubblicata sull'apposito registro sempre in data 24.2.2025 **(doc.ti 7 e 8)**;

CHE conformemente alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 CCII, la Lawanda Multiservizi S.r.l. deposita il presente ricorso per la conferma e/o concessione delle misure protettive richieste e/o delle misure cautelari del patrimonio.

1. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ("CNC"), disciplinato dagli artt. 12 e ss. CCII, è finalizzato a creare un "ambiente negoziale" che consenta al debitore-imprenditore, con il supporto dell'esperto nominato, di negoziare con i propri creditori i termini di una possibile soluzione del proprio stato di crisi (o eventualmente anche della sola probabilità di crisi) da implementarsi poi attraverso uno degli strumenti di regolazione della crisi previsto dal CCII. Proprio per tale ragione, per l'accesso alla CNC, non è necessario che l'imprenditore abbia già definito il proprio "percorso di uscita" dallo stato di crisi (o di crisi probabile). Ciò che si richiede è solo che l'imprenditore dia conto del proprio "stato di salute", attraverso il deposito dei documenti descritti dall'art. 17 CCII, e che depositi il "progetto di piano di risanamento" di cui al comma 3°, lett. b) del medesimo articolo, progetto le cui linee guida finali ben potranno poi definirsi quale frutto della negoziazione avviata nell'ambito della CNC medesima.

Il vero oggetto e scopo della CNC, dunque, è quello di tutelare le negoziazioni tra l'imprenditore in crisi (o probabile crisi) e i suoi creditori e stakeholder, anche in presenza di



misure protettive e di altri strumenti autorizzabili dal Tribunale (primo fra tutti la nuova finanza prededucibile).

Il tentativo di risanamento che il debitore deve perseguire mediante tali negoziazioni, infatti, è senz'altro meritevole di tutela purché, ovviamente, le sue prospettive di successo non risultino, già prima facie, sprovviste di qualsivoglia realistica possibilità di realizzazione.

La natura della CNC, come sopra brevemente accennata, definisce altresì i suoi requisiti di accesso, ossia:

- i. il requisito soggettivo, che richiede che l'istante sia imprenditore commerciale o agricolo, con il proprio centro di interessi principali nel territorio italiano;
- ii. il requisito oggettivo, relativo alla sussistenza delle seguenti circostanze:
 - a) che l'istante versi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza;
 - b) risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Come illustreremo qui di seguito, tali presupposti sono pienamente sussistenti con riferimento all'odierna ricorrente.

2. LA RICOSTRUZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

In via preliminare verrà di seguito ricostruito, seppur brevemente, il contesto di riferimento nel cui ambito si colloca il presente ricorso.

2.a – il percorso imprenditoriale e la governance.

La Società, costituita il 15 luglio 2013 come società a responsabilità limitata, svolge servizi di pulizia, lavanderia e noleggio biancheria in oltre 300 strutture ricettive (B&B, piccoli hotel, case vacanza, affittacamere) e ristoranti. L'operatività è garantita attraverso quattro negozi di lavanderia situati a Roma in cui avviene la raccolta e la riconsegna dei capi ed uno stabilimento industriale, sito a Pomezia Via Pontina Vecchia Km 32.800, di proprietà del Fallimento LAI Srl (n. 80/2021 Trib.Velletri) e condotto in locazione, dove vengono effettuate le attività di lavanderia, stiratura e confezionamento dei capi.

La Società svolge inoltre attività secondarie quali: vendita al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale e, vendita all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia.

La Società, fin dal momento della sua costituzione, ha adottato un modello di governance tradizionale, che prevede la presenza di un Amministratore Unico deputato dei più ampi poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza della stessa. Tale carica è ricoperta dal Sig.



Mumelter Heinrich, nonché Legale Rappresentante della Lawanda, a partire dal 15 luglio 2013 fino alla revoca.

Attualmente il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad euro 10.000 e risulta così suddiviso:

- Nicolotti Luca, con quota nominale versata di euro 6.500 pari al 65% di proprietà;
- Pulvirenti Giuseppe, con quota nominale versata di euro 3.500 pari al 35% di proprietà.

Attualmente, le risorse presenti nell'organico della Società sono 93, di cui 5 collocati nei tre negozi di Roma, 49 nel centro operativo di Pomezia e i restanti 39, relativi prettamente alla linea del riassetto, dislocati su Roma e zone limitrofe (operatori del riassetto, autisti, servizi clienti).

2.b- Individuazione delle cause della crisi

Attualmente, la Società si trova in uno stato di tensione finanziaria in considerazione dell'indebitamento in essere nei confronti di fornitori strategici, dell'Erario e degli Enti previdenziali che rischia di minare la continuità aziendale.

All'uopo, nel mese di dicembre 2024 la Società ha conferito mandato ad un advisor finanziario e ad un advisor legale per assisterla nella ricerca della soluzione più idonea tra quelle previste dal CCII a ristrutturare il proprio indebitamento e a ripristinare le condizioni di equilibrio economico e finanziario tali da preservare il requisito della continuità aziendale.

Di seguito si espongono le principali cause che hanno determinato la situazione di tensione finanziaria in cui attualmente si trova la Società.

Esse sono da ricondursi principalmente a due fattori esogeni, dunque indipendenti dalla società, e precisamente:

1) L'impatto del Covid-19 sul settore alberghiero e ristorazione.

L'attività core della Società è strettamente legata a settori come l'ospitalità (B&B, hotel, case vacanza, affittacamere) e la ristorazione, entrambi particolarmente penalizzati dagli effetti della pandemia Covid-19.

Le misure restrittive adottate dal Governo per contenere la diffusione del virus hanno comportato la chiusura forzata e la limitazione delle attività appartenenti al settore alberghiero e ristorativo, provocando una significativa contrazione del volume d'affari all'interno dei settori in questione.

Tale circostanza ha avuto ripercussioni dirette sul settore delle lavanderie industriali, ossia sul settore di riferimento della Società, poiché la diminuzione delle presenze turistiche e la riduzione dei consumi nei ristoranti hanno significato una contrazione degli ordini di lavoro per



le lavanderie, un settore strettamente dipendente dalle necessità di pulizia e lavanderia delle strutture ricettive e dei ristoranti.

L'impatto del Covid-19 sui volumi di fatturato prodotti dalla Società è stato pesantissimo avendo subito nel 2020 una drastica riduzione.

2) L'aumento notevole dei costi del gas e dell'energia elettrica dovuto al rincaro dei prezzi generato dal conflitto bellico Russia-Ucraina.

Tale fattore ha contribuito, dopo il Covid-19, ad aggravare la situazione economica del business della lavanderia industriale, che è società che per il suo processo produttivo richiede un elevato consumo di energia.

I due fattori sopra esposti hanno comportato per la Società (i) un importante calo del fatturato dovuto alla crisi dei settori trainanti (alberghiero e ristorazione) e, superata l'emergenza pandemica, (ii) la vanificazione della ripresa del mercato, in quanto la ripresa del fatturato è stata inibita dall'elevato aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica.

L'esame dell'attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, esposta dettagliatamente nel progetto di piano di risanamento, che è parte integrante del presente ricorso, rende evidente la necessità di avviare un percorso di ristrutturazione dell'indebitamento ad oggi accumulato che la Società non è in grado di soddisfare integralmente.

La fattibilità del progetto di risanamento, come vedremo meglio infra, richiede la conservazione della diretta continuità aziendale, senza la quale non potrebbe essere garantita un'apprezzabile soddisfazione dei creditori sociali.

In ragione di ciò la società ha ritenuto di proseguire le proprie attività correnti al fine di conservare il valore aziendale e di proteggere la continuità di impresa.

Del resto un'eventuale interruzione delle attività di Lawanda Multiservizi Srl, oltre ad avere gravi conseguenze sul piano occupazionale, pregiudicherebbe certamente le ragioni dei creditori i quali rischierebbero di non veder soddisfatte le proprie ragioni creditorie.

Allo stato la Lawanda Multiservizi Srl si trova in una situazione di tensione finanziaria che tuttavia appare superabile attraverso le azioni strategiche individuate nel piano economico finanziario.

Illustreremo qui di seguito il percorso di risanamento che la Lawanda Multiservizi Srl intende intraprendere, che è idoneo a consentire la ristrutturazione dell'indebitamento e il proseguo dell'attività d'impresa, così da garantire una miglior soddisfazione dei creditori sociali, rispetto all'alternativa meramente liquidatoria.

2.c – I documenti richiesti dall'art. 19 CCII



In ossequio a quanto disposto dall'art. 19 secondo comma CCII, la società ricorrente provvede a depositare unitamente al presente ricorso:

- (i) i bilanci di esercizio 2020, 2021, 2022 (il bilancio al 2023 non è stato depositato) e situazione patrimoniale provvisoria al 31.12.2024 (**doc.ti 9, 10, 11**);
- (ii) una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2024 (**doc. 5**);
- (iii) l'elenco creditori completo (**doc.12**);
- (iv) un progetto di piano di risanamento della società ed un piano finanziario per i successivi sei mesi (**doc.ti 4 e 13**);
- (v) una dichiarazione avente valore di autocertificazione da parte del legale rappresentante, attestante, sulla base dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (**doc.14**);
- (vi) nomina e accettazione dell'esperto dott. Giuseppe Sancetta, con studio in Roma Viale Mazzini n. 6 (cod. fisc. SNCGPP66B20C351O – pec: giuseppe.sancetta@legalmail.it) (**doc.ti 7, 8**).

3. IL PROGETTO DI PIANO. LA PROPOSTA E LA PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO.

In sintesi il piano di risanamento di Lawanda Multiservizi Srl è stato elaborato con l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio economico patrimoniale, tutelando al contempo gli interessi dei creditori e degli altri stakeholders coinvolti.

Il piano è stato sviluppato con il supporto di advisor finanziari, che hanno fornito consulenza strategica e operativa per garantire il successo del processo di risanamento.

Dall'esame di tale progetto di risanamento (al quale si rimanda anche per la verifica dei profili contabili) è possibile individuare la proposta concreta che Lawanda Multiservizi Srl intende negoziare con i suoi principali creditori ed affermare, altresì, che la suddetta proposta sia idonea a garantire la ragionevole realizzazione del risanamento dell'impresa.

La strategia di risanamento si articola in diverse fasi, elaborate sulla base delle seguenti direttrici:

3.a - Sviluppo della rete commerciale e ampliamento del portafoglio clienti

Il Piano prevede il consolidamento del trend di crescita del fatturato registrato negli ultimi anni, con il conseguimento di nuove commesse già a partire dal 2025, grazie allo sviluppo della rete commerciale, al fine di incrementare il portafoglio commesse e i volumi di fatturato con particolare riferimento alla *business line* del lavanolo, la quale non comporta pari incremento



dei costi del personale in quanto i maggior volumi di fatturato andrebbero a saturare la capacità produttiva degli attuali impianti in funzione.

3.b - Investimenti tesi all'efficientamento della produzione

È prevista la progressiva saturazione della capacità produttiva che, attualmente, risulta impiegata a circa il 60%. Inoltre, sono previsti investimenti in arco di Piano volti sia ad ammodernare gli impianti esistenti, sia ad efficientare il processo produttivo attraverso l'acquisto di nuovi macchinari e impianti che potranno garantire un miglioramento della produzione vuoi in termini di tempistiche vuoi di minor consumo energetico.

3.c - Ridefinizione del passivo da pagare

Il Piano prevede il ripristino delle condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario attraverso:

1. Accordi a saldo e stralcio con i fornitori strategici. Il risanamento passa attraverso il raggiungimento di accordi di saldo e stralcio della debitoria pregressa dovuta nei confronti dei 2 fornitori strategici Hera Comm Spa e Totex Srl (per complessivi € 2.240.824,00). In particolare, l'accordo da finalizzare con Hera Comm Spa prevede lo stralcio del 60% dell'attuale esposizione debitoria ed il pagamento del residuo non stralciato in n. 36 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2026. L'accordo con Totex Srl prevede uno stralcio del 33% dell'attuale esposizione debitoria ed il pagamento del residuo non stralciato in n. 44 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2025.
2. Transazione fiscale. Nell'ambito della procedura di composizione negoziata verrà richiesto l'accesso alla transazione fiscale ai sensi dell'art 23, comma 2-bis del CCII finalizzata allo stralcio del 40% della debitoria dovuta alla data del 30/11/2024, con il pagamento dilazionato in n. 36 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2026. Per effetto di detta falcidia l'importo dei debiti tributari si ridurrebbe da euro 1.267.193 ad euro 760.316 (con un abbattimento del debito pari ad euro 506.877).
3. Rateizzazione dei debiti verso INPS. Il Piano prevede il pagamento dei debiti previdenziali pari ad euro 711.638 attraverso la rateizzazione ordinaria in n. 84 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2025.

Il progetto di piano di risanamento è idoneo a consentire la ristrutturazione dell'indebitamento e il proseguo dell'attività di impresa. La società, tramite la conservazione della continuità aziendale, si propone nei prossimi 5 anni di conseguire un incremento del fatturato e, dunque, dei propri ricavi che consentirà di realizzare la ristrutturazione del debito ed il risanamento dell'impresa. La capacità di generare flussi positivi da destinare al servizio del debito è garantita dalle iniziative industriali sopra indicate unitamente al ricorso allo strumento di regolazione della crisi d'impresa. Il piano finanziario, relativo al periodo di risanamento contenuto nel



progetto consente di apprezzare la capacità della società di generare, attraverso la continuità diretta, risorse finanziarie in misura tale da consentire di soddisfare i creditori in misura notevolmente maggiore rispetto all'attività liquidatoria.

Come illustrato nel piano di risanamento, i creditori sociali hanno una convenienza di gran lunga superiore all'esecuzione del piano di risanamento (e dunque ad accettare lo stralcio e la dilazione presupposto da quest'ultimo) rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Ed infatti, in caso di liquidazione giudiziale, la liquidità a disposizione dei creditori deriverebbe esclusivamente dalla liquidazione dell'attivo mobiliare (non vi sono immobili), con risultati notevolmente inferiori, sia quantitativamente che qualitativamente, rispetto alla proposta di ristrutturazione del debito oggi coltivata da Lawanda Multiservizi Srl.

Qui di seguito si riporta il prospetto di sintesi dell'andamento economico e finanziario della società nel periodo di durata del piano di risanamento di durata quinquennale:

Stato Patrimoniale	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030
Immobilizzazioni immateriali	133.185	99.889	66.592	33.296	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	1.964.607	2.080.614	2.002.107	1.923.600	1.702.298	1.513.869	1.807.316
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Attivo immobilizzato	2.097.791	2.180.502	2.068.699	1.956.896	1.702.298	1.513.869	1.807.316
Rimanenze	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Crediti verso clienti	860.079	679.700	739.369	769.203	784.671	792.504	799.533
Altri crediti	752.100	752.100	752.100	752.100	752.100	752.100	752.100
Crediti intercompany	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilità liquide	339.944	79.980	298.587	412.596	656.107	1.408.225	1.641.145
Ratei e risconti attivi	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074
Totale Attivo	4.055.988	3.728.356	3.894.828	3.926.869	3.931.249	4.502.771	5.036.168
Fondi rischi e oneri	43.320	43.320	43.320	43.320	43.320	43.320	43.320
Trattamento di fine rapporto lav.	198.333	338.913	462.972	585.974	710.912	833.066	955.842
Debiti verso Banche	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso Fornitori	2.381.721	1.142.712	848.902	570.992	273.723	247.875	264.129
<i>Pregressi</i>	<i>2.222.867</i>	<i>953.112</i>	<i>649.628</i>	<i>346.144</i>	<i>42.659</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Correnti</i>	<i>158.854</i>	<i>189.600</i>	<i>199.274</i>	<i>224.848</i>	<i>231.064</i>	<i>247.875</i>	<i>264.129</i>
Debiti tributari	1.287.430	794.334	839.771	543.754	266.676	240.457	209.896
<i>Pregressi</i>	<i>1.267.193</i>	<i>760.316</i>	<i>506.877</i>	<i>253.439</i>	-	-	-
<i>Correnti</i>	<i>20.236</i>	<i>34.018</i>	<i>332.894</i>	<i>290.315</i>	<i>266.676</i>	<i>240.457</i>	<i>209.896</i>
Debiti verso enti previdenziali e assicurativi	711.638	703.166	601.503	499.841	398.178	296.516	194.853
Altri debiti	132.702	132.702	132.702	132.702	132.702	132.702	132.702
Debiti intercompany	-	-	-	-	-	-	-
Ratei e risconti passivi	-	-	-	-	-	-	-
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Riserve	563.461	563.461	563.461	563.461	563.461	563.461	563.461
Utili (perdite) d'esercizio precedenti	(491.029)	(1.272.617)	(252)	392.197	976.826	1.532.276	2.135.374
Utile (perdita) d'esercizio	(781.588)	1.272.365	392.448	584.629	555.451	603.098	526.590
Patrimonio Netto	(699.156)	573.209	965.657	1.550.286	2.105.737	2.708.835	3.235.425
Totale Passivo	4.055.988	3.728.356	3.894.828	3.926.869	3.931.249	4.502.771	5.036.168



4. LA RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

4.a- La concessione delle misure protettive rappresenta un elemento cruciale nel contesto della composizione negoziata della crisi, poiché consente di stabilizzare la situazione patrimoniale dell'impresa e di creare un ambiente favorevole per le trattative con i creditori.

Il CCII ha previsto, a tutela delle negoziazioni oggetto della CNC, due ordini di possibili misure di cui l'imprenditore istante potrà beneficiare: le misure protettive e quelle cautelari.

Per quanto concerne le prime, la dottrina e la giurisprudenza convergono sulla loro sostanziale tipicità (vista anche la loro automaticità, salva conferma del Tribunale in ristretta tempistica) e sulla possibilità che esse siano concesse *erga omnes ed in incertam personam*, ovvero in relazione a specifici creditori.

Si tratta, essenzialmente, del divieto per i creditori interessati di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, come previsto dall'art. 18, co. 1°, CCII, e delle altre misure di cui ai commi 4° e 5° del medesimo articolo.

Quanto alle misure cautelari, si tratta di misure rivolte a paralizzare le iniziative di soggetti specificamente individuati (creditori o terzi) che possano mettere in pericolo le trattative; esse sono, dunque, essenzialmente atipiche, poiché non tipizzate (né tipizzabili) e sono finalizzate a garantire tutela specifica all'imprenditore nel corso delle trattative.

Infine, il tratto comune ad entrambe le tipologie di misure è la loro natura sostanzialmente cautelare, che richiede, quindi, la verifica dei tipici presupposti del:

- a) *fumus boni iuris*, qui da intendersi come la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento;
- b) *periculum in mora*, consistente nella verifica della funzionalità delle misure rispetto al tentativo di risanamento in corso, con conseguente possibile pregiudizio alle trattative in assenza della loro concessione.

4.b- Sussiste, nella fattispecie, il *fumus boni iuris* in quanto il piano di risanamento presentato da Lawanda Multiservizi srl dimostra chiaramente la possibilità di superare la crisi attraverso la strategia di risanamento illustrata al precedente paragrafo 3.

Il piano elaborato prevede strategie concrete per massimizzare il valore del patrimonio aziendale e soddisfare i creditori secondo le cause legittime di prelazione.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato l'importanza del *fumus boni iuris* come presupposto per la concessione delle misure protettive, evidenziando che esso deve essere supportato da un piano di risanamento credibile e dettagliato. Ad esempio, il Tribunale di Milano, nella sentenza



del 27 febbraio 2022, ha affermato che "*la presenza di un piano di risanamento dettagliato e credibile costituisce un elemento essenziale per la concessione delle misure protettive, in quanto dimostra la concreta possibilità di superare la crisi e di tutelare gli interessi dei creditori.*".

Le misure richieste da Lawanda Multiservizi Srl sono conformi alle disposizioni del CCII e sono supportate da presupposti di legge ben definiti.

4.c- Sussiste altresì il *periculum in mora*, che è da ritenersi *in re ipsa*, in quanto, come già detto, la concessione delle misure protettive è necessaria per evitare che siano proposte azioni esecutive - al momento non ancora avviate - ma che potrebbero essere ragionevolmente avviate tanto dal Fisco che dai creditori Totex Srl e Hera Comm Spa (quest'ultima in data 27.1.25 ha notificato decreto ingiuntivo) - nonché azioni contrattuali (il Fallimento LAI Srl proprietario dello stabilimento industriale con pec. del 17.2.25 ha comunicato di voler risolvere i contratti di locazione immobiliare e mobiliare richiedendo la restituzione dei beni) che potrebbero inevitabilmente compromettere la continuazione dell'attività e conseguentemente il perimetro patrimoniale dell'impresa, così negando ai creditori la possibilità di attuare la migliore soddisfazione dei propri crediti.

4.d- Lawanda Multiservizi srl ha già presentato nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi l'istanza volta ad ottenere l'applicazione delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori (*erga omnes*) al fine di proteggere nella fase delle trattative il proprio patrimonio da azioni esecutive e/o contrattuali pregiudizievoli e di garantire la continuazione dell'attività, presupposto necessario per la realizzazione del piano ed il superamento della crisi.

4.e- Ai sensi dell'art. 19 CCII è interesse della Lawanda Multiservizi srl ottenere anche in questa sede la conferma delle misure protettive già richieste, nonché l'adozione diretta di misure cautelari specifiche nei confronti dei fornitori sopra indicati, ove ritenute necessarie dal Tribunale, finalizzate in particolare a bloccare eventuali iniziative negoziali di rifiuto di adempimento e/o di risoluzione dei contratti di fornitura, iniziative contrattuali che ove intraprese comprometterebbero, irrimediabilmente, il patrimonio dell'impresa e il buon esito delle trattative di risanamento, a discapito di tutti i creditori.

4.f- La concessione di una protezione sostanzialmente generale verso tutti i creditori, in luogo di una protezione che riguardi solamente singoli creditori, appare la richiesta maggiormente funzionale ad un'ordinata conduzione del percorso negoziale, in quanto l'avvio di azioni (e la prosecuzione di quelle in essere) nei confronti della Società pregiudicherebbe la buona riuscita delle trattative e, peraltro, si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento.



Sull'ammissibilità di misure protettive *erga omnes* e sulla natura preventiva (e non rimediabile/successiva) della protezione accordata dalla norma si è più volte espressa la giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano 27 febbraio 2022, secondo cui la facoltà del giudice di limitare le misure protettive «*su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, a determinati creditori o categorie di creditori è una facoltà, non un obbligo dell'imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma erga omnes*»; nello stesso senso, ex multis, Trib. Salerno 10 maggio 2022, Trib. Padova ordinanze rese in data 25 febbraio 2022, 20 luglio 2022, e 3 giugno 2022, Trib. Genova 6 febbraio 2023 e Trib. Reggio Emilia 27 settembre 2023, Trib. Torino 17 ottobre 2023).

4.g- Le misure protettive hanno lo scopo di creare un contesto favorevole per la negoziazione con i creditori, garantendo la parità di trattamento e la tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Nel caso di Lawanda Multiservizi Srl, le misure richieste nei confronti di tutti i creditori sono finalizzate a preservare il valore del patrimonio aziendale, a evitare il deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa e a facilitare il raggiungimento di accordi con i creditori nonché, fatto peculiare della CNC in questione, anche a favorire l'articolata interlocuzione con gli stakeholders e creditori istituzionali che, come noto, sono contraddistinti da processi deliberativi articolati che necessitano di tempi tecnici certamente non brevi.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare quanto precisato dalla recente dottrina e giurisprudenza: *“Se l'obiettivo è quello di salvaguardare il complesso aziendale dallo smembramento, la protezione del patrimonio potrà dirigersi, anzitutto verso i creditori che l'imprenditore considera strategici e che intenda coinvolgere nelle trattative, impedendo loro di azionare un titolo esecutivo o di avvalersi di un titolo esecutivo esistente o di avvalersi di un titolo esecutivo che si stanno procurando. In questo senso, dunque, la misura protettiva può colpire anche un creditore in possesso di un decreto ingiuntivo non esecutivo. [...] Come correttamente osservato in giurisprudenza, non è affatto essenziale che i creditori, per essere destinatari delle misure protettive, abbiano già notificato un atto di precetto o avviato il processo esecutivo: potrà trattarsi di tutti quei soggetti, la cui condotta di ponga (o sia in grado di porsi) in posizione antagonista rispetto a quella del debitore”* (L. Baccaglioni, Composizione negoziata della crisi e misure protettive: presupposti, conseguenze ed effetti della loro selettività sulle azioni esecutive individuali, in il Fallimento 8-9/2022 p. 1105; così anche Trib. Milano 22 febbraio 2022; Trib. Pescara 9 maggio 2022, in www.ilcaso.it).

4.h- Le misure richieste sono proporzionate e necessarie per assicurare il buon esito delle trattative e il successo del piano.



La giurisprudenza ha evidenziato che le misure protettive devono essere proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti e non devono comportare un pregiudizio eccessivo per i creditori. Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 4 settembre 2024, ha affermato che *"le misure protettive devono essere calibrate in modo da garantire la tutela del patrimonio dell'impresa senza arrecare un danno sproporzionato ai creditori, i quali devono essere messi in condizione di partecipare attivamente alle trattative."*

La richiesta di misure protettive da parte di Lawanda Multiservizi srl, rivolta indistintamente a tutti i suoi creditori, è quindi conforme alle disposizioni di cui agli art. 18 e ss del CCII, che prevede la possibilità che tali misure possano essere richieste in pendenza delle trattative di composizione negoziata della crisi.

Per poter garantire il buon fine delle trattative è necessario impedire che i creditori possano assumere iniziative dirette a consentire loro una soddisfazione preferenziale o comunque con pregiudizio del patrimonio sociale, ovvero è necessario che siano evitate iniziative funzionali alla costituzione di titoli preferenziali, o che mettano a rischio la prosecuzione dei contratti in essere, che andrebbero ad ostacolare se non addirittura ad impedire il progetto di risanamento in corso di elaborazione e di negoziazione.

4.i- Dunque, le misure protettive, di cui si chiede giudizialmente conferma e/o la concessione, sono finalizzate a garantire che:

- (i)** i creditori interessati non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (ii)** dal giorno della pubblicazione dell'istanza di CNC e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possano essere pronunciate;
- (iii)** i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti di qualsiasi natura o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di CNC.

La richiesta risulta coerente, proporzionata e necessaria all'adozione delle iniziative propedeutiche al miglior soddisfacimento dei creditori, obiettivo che – sulla base di quanto esposto nel presente atto e soprattutto nel progetto di piano (cfr. doc. 4) – risulta concretamente conseguibile, ma rischierebbe di essere compromesso dal prosieguo e/o dall'avvio di azioni e/o condotte in danno di Lawanda Multiservizi Srl le quali, inevitabilmente, implicherebbero lesioni all'integrità patrimoniale, con danno per l'intero ceto creditorio.



Il regolare corso delle attività negoziali e di parallela elaborazione della versione definitiva del Piano e della conseguente proposta di manovra finanziaria non può prescindere da un contesto di protezione anche a beneficio degli stessi creditori che, in ultima analisi e in assenza di deterioramento della posizione finanziaria, potranno trovare la miglior soddisfazione possibile proprio in esito al percorso di risanamento di Lawanda Multiservizi Srl.

4.1- Per riassumere:

- **il progetto di Piano presentato reca prospettive concrete di miglior soddisfazione dei creditori che rischierebbero di essere pregiudicate in caso di iniziative ostili da parte dei creditori;**
- **la conferma e concessione delle misure protettive e cautelari consentirebbe quindi di preservare i valori aziendali e di garantire la continuazione dell'attività e non arrecherebbe pregiudizio alcuno nei confronti dei creditori.**

Circa la durata delle misure protettive, la particolare rilevanza dell'attività esercitata da Lawanda Multiservizi Srl, nonché il numero delle controparti e la conseguente presumibile articolazione delle trattative **richiedono la concessione della protezione per il termine massimo di centoventi giorni.**

5. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO

In relazione alla competenza di codesto Ill.mo Tribunale, rileva in primo luogo il disposto dell'art. 27, comma 2, CCII in forza del quale *“Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”*.

Lo stesso CCII, all'articolo 2, primo comma, lett. m), definisce il “centro degli interessi principali” facendo riferimento al concetto di centre of main interest introdotto dal Regolamento del Consiglio CE n. 848/2015, quale *“luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile da terzi”* (il “Regolamento CE 848/2015”).

In proposito, l'art. 3, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento CE 848/2015 prevede che operi una presunzione in forza della quale detto centro degli interessi principali si identifichi, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede legale.

Pertanto ne consegue che, in applicazione della norma di cui all'art. 27, comma 2, il Tribunale competente per materia e per territorio sia quello di Roma.

6. SULLA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO



Nel caso di specie, la Società ha formulato richiesta di conferma delle misure protettive *erga omnes*, circostanza che non impone - secondo gli orientamenti della giurisprudenza di merito sul punto - la notifica del presente ricorso alla generalità dei creditori.

In proposito, è stata riconosciuta la qualifica di contraddittori: (i) ai soli creditori che abbiano intrapreso azioni esecutive o cautelari già in corso alla data di avvio della composizione negoziata; (ii) ai creditori che alla data di presentazione dell'istanza non si siano ancora attivati ma abbiano minacciato formalmente di farlo, attraverso la notifica al debitore dell'atto di precetto e/o diffide; (iii) a quelli che abbiano già presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale; nonché (iv) ai primi dieci creditori interessati dalle misure per ammontare come risultanti dall'elenco di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) CCII (Trib. Padova 25 febbraio 2022).

In alcuni casi si è ritenuta sufficiente, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio in ipotesi di richiesta di misure protettive *erga omnes*, la notificazione del ricorso e del decreto nei soli confronti dei primi dieci creditori per ammontare interessati dalle misure (Trib. Milano 28 dicembre 2021 e 29 gennaio 2024, Trib. Avellino 27 gennaio 2022 e Trib. Venezia 1° agosto 2024).

Per tutto quanto sopra esposto,

la società Lawanda Multiservizi srl, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Heinrich Mumelter, a tal uopo autorizzato, come in epigrafe rappresentata e difesa e domiciliata

CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCII, **di confermare e/o adottare le misure protettive per un periodo di 120 giorni** (salva eventuale proroga), nei confronti di tutti i creditori di cui all'elenco prodotto e di ogni altro eventuale, **e/o disporre le misure cautelari specifiche del patrimonio** di Lawanda Multiservizi Srl – come illustrato al paragrafo 4.e del ricorso - e così ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII:

A) di confermare il divieto:

(i) per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; **(ii)** per tutti i creditori di acquisire diritti prelazione se non concordati con Lawanda Multiservizi Srl e salvo il dissenso dell'Esperto; **(iii)** per tutti i creditori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti di qualsivoglia natura, e/o di provocarne la risoluzione per inadempimento, e/o anticiparne la scadenza, e/o modificarne il contenuto in danno di Lawanda Multiservizi Srl;



B) di confermare che *«dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»*, salva la revoca di tali misure protettive;

C) di confermare e/o disporre il divieto, quale misura cautelare, per i creditori Hera Comm Spa e Totex Srl di interrompere le forniture; nonché il divieto per la Curatela del Fallimento LAI Srl di procedere alla risoluzione dei contratti di locazione dello stabilimento in Pomezia Via Pontina Vecchia Km 32,800 e dei beni strumentali, e/o di procedere con la richiesta di rilascio dei beni di cui la Lawanda Multiservizi Srl ha la detenzione qualificata.

La ricorrente Lawanda Multiservizi srl resta a disposizione del Tribunale e dell'Esperto per eventuali integrazioni informative o documentali e chiarimenti, ove necessari.

Trattandosi di un ricorso funzionale all'avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione, il contributo dovuto è pari ad € 98,00.

Si depositano i seguenti allegati e documenti indicati nella presente domanda:

- 1) Procura alle liti
- 2) istanza nomina esperto ex art. 17 CCII
- 3) visura CCIAA;
- 4) progetto di piano di risanamento;
- 5) situazione economico patrimoniale al 31.12.24;
- 6) istanza applicazione misure protettive ex art. 18 CCII;
- 7) nomina Esperto;
- 8) accettazione incarico esperto ai sensi dell'art. 13 commi 6,7 e 8 CCII
- 9) bilancio 2020;
- 10) bilancio 2021;
- 11) bilancio 2022;
- 12) elenco creditori
- 13) piano finanziario per i successivi 6 mesi con indicazione della relativa sostenibilità;
- 14) dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante che l'impresa può essere risanata;
- 15) copia decreto ingiuntivo creditore Hera Comm notificato in data 27.1.25;
- 16) copia comunicazione pec del 17.2.25 del Fallimento LAI Srl.

Con osservanza.

Latina/Roma, lì 24 Febbraio 2025

Avv. Vincenzo Manciocchi

